



Risarcimenti da vaccinazioni: un convegno medico-legale a Roma

Data 18 febbraio 2007
Categoria medicina_legale

Quando un legittimo diritto può diventare, per un cattivo coordinamento con le altre normative vigenti, occasione di speculazione e di sproporzionato arricchimento, anche a danno dei sanitari.

L'obiettivo di questo convegno, organizzato, tra gli altri, dai colleghi Paolo Oliva e Maria Cristina Gervasi, è stato quello di fare il punto su alcuni aspetti poco noti dei danni da vaccino, naturalmente dal punto di vista medicolegale.

L'incontro (svoltosi a Novembre 2006) è stato inserito nella formazione aziendale della ASL RMD in quanto preferenzialmente diretto ai medici di Base e ai pediatri per il loro ruolo primario nell'atto vaccinale.

Sono stati esaminati con attenzione gli aspetti immunologici delle reazioni vaccinali e le eventuali conseguenze cliniche, valutando con attenzione particolare il rapporto di causalità.

Sono stati poi presi in considerazione gli aspetti medico legali con ogni informazione relativa alla tutela di legge e ogni risvolto giuridico relativo ad eventuali contenziosi e responsabilità professionale.

Infatti le recenti norme integrano economicamente il beneficio economico relativo alla legge 210/92 ma solo per i danneggiati da vaccinazione, con un beneficio economico pari ad una quota MENSILE di Euro:

4356,345 per la prima categoria (90- 100%)

4280,605 per la seconda categoria (80- 90%)

4205,46 per la terza categoria (70-80%)

4129,93 per la quarta categoria (60-70%)

3475,05 per la quinta categoria (50-60%)

3410,13 per la sesta categoria (40-50%)

2787,825 per la settima categoria (30-40%)

2733,775 per l'ottava categoria (20-30%)

La quota sopra menzionata deve essere ripartita tra il soggetto leso e chi lo "...assiste in maniera prevalente e continuativa.....".

Non può non rilevarsi la stridente incoerenza con le altre provvidenze socio-sanitarie.

Tuttora tali problematiche non sono state risolte, specialmente in merito all'aspetto del contenzioso, con grande sconforto per chi lavora nel settore, data la concessione di un beneficio assistenziale a categorie con un danno di valore esiguo, in merito al quale lo stato di assistenza deve essere semplicemente autodichiarato.

Le cifre esposte sopra lasciano i cittadini interdetti, in un sistema sociale ove per gravi patologie meritevoli di assistenza continua vengono elargiti appena 450 euro al mese, con una commissione apposita che deve valutare l'esistenza dello stato di bisogno, concesso solo oltre il 100%.

Inoltre va tenuto presente che una volta che sia stata riconosciuta la correlazione causale, si aprono ulteriori orizzonti economici nel versante della responsabilità civile in quanto la nuova legge fa salvo il diritto di avanzare risarcimento per fatto illecito.

Non sono poche le cause avanzate in giudizio in cui il medico vaccinatore è poi stato citato per responsabilità professionale avvalendosi del riconoscimento del nesso già avuto dalla CMO (numerose sentenze ne avvalorano la dignità causale). I cittadini, non appagati da quanto già ottenuto, avanzano ulteriore richiesta di risarcimento in sede civile, da sommare a quanto già percepito avvalorando come estremi di responsabilità motivazioni quali la mancata visita al

momento della somministrazione e la mancanza di informazione e consenso.

Il convegno quindi ha inteso puntualizzare e portare alla luce le storture di queste norme, nella speranza che la presa di coscienza possa portare ad una indispensabile correzione di rotta.

Maria Cristina Gervasi—Guido Zamperini